

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Ernesto Nicolai, dall'Avv. Giuseppe Sigillò Massara **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** e la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il 6 dicembre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CARDELLINI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD), Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD - (nota n. 4074/1262 pf15-16 DP/fda del 18.10.2016).

Il deferimento

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che:

- la Procura Federale ha deferito il Signor Luigi Cardellini – nella sua qualità di legale rappresentante della Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13 NOIF e dell'art. 8, commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società Gallipoli F. 1909 SRL SSD a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. Volturo Sergio, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione dell'1 febbraio 2016 (vertenza n. 130/45), entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

Il patteggiamento

Prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale e la Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, hanno depositato un accordo ai sensi dell'art. 23, CGS.

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.000,00 (Euro duemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di cui in dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.

Il dibattimento

Alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con irrogazione al Signor Luigi Cardellini della sanzione della inibizione di mesi 2 (due).

Nessuno è comparso per la parte deferita.

I motivi della decisione

Considerato che dalla versata documentazione risulta evidente e comprovata la responsabilità ascritta al deferito.

Considerato peraltro che l'adempimento è avvenuto sia pur tardivamente ma in stretta prossimità con l'intervento del nuovo socio unico; che sono state, sia pur tardivamente, rilasciate quietanze liberatorie; sussistono gli estremi per valutare la sussistenza della continuazione; cosicché sussistono gli estremi per valutare la sussistenza della attenuanti generiche;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) nei confronti della Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD.

Per il resto accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Signor Luigi Cardellini, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di mesi 1 (uno).

(105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO AMATO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri), Società ASD DUE TORRI - (nota n. 4570/1254 pf15-16 DP/fda del 28.10.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 28.10.2016, il Sostituto procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Carlo Amato, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Due Torri, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, NOIF, nonché all'art. 8, commi 9 e 10 CGS, non avendo provveduto al pagamento, in favore del tesserato (calciatore) Sig. Giuseppe Librizzi, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici - di seguito C.A.E. - (istituita presso la Lega Nazionale Dilettanti), con provvedimento del giorno 4.11.2015, confermato dal TFN Sez. Vertenze Economiche, con decisione pubblicata con Comunicato n. 9/TFN-SVE del 17.12.2015, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione.

In ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la ASD Due Torri, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire proprie memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Avagliano, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Carlo Amato;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica a carico della ASD Due Torri e l'ammenda di importo pari a € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Le risultanze istruttorie offrono ampio e comprovato riscontro in ordine agli addebiti contestati dalla Procura Federale nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, avuto specifico riguardo alla mancata effettuazione del pagamento a beneficio del Sig. Giuseppe Librizzi.

Risulta accertato che la ASD Due Torri non abbia provveduto in tal senso entro la data dei trenta giorni dal Comunicato n. 9/TFN-SVE del 17.12.2015, come espressamente prescritto dalla disciplina regolamentare domestica di settore.

Detto inadempimento integra gli estremi delle violazioni disciplinari rispettivamente ascritte al Sig. Amato, e per esso della ASD Due Torri, senza che, peraltro, entrambi i soggetti

deferiti abbiano formulato osservazioni e/o addotto giustificazioni di sorta avuto riguardo al comportamento tenuto, manifestando, per l'effetto, piena consapevolezza dell'inadempimento.

Sussiste nel caso di specie reiterato inadempimento alle prescrizioni derivanti dalle pronunzie degli Organi di Giustizia Federale.

In particolare, la ASD Due Torri ha assunto il comportamento oggi oggetto di censura reiteratamente; e il comportamento processuale denota assoluto disinteresse per gli Organi di Giustizia Sportiva, che evidenzia la reiterata e pervicace violazione degli obblighi di "*lealtà correttezza e probità*" di cui all'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS.

Sussistono pertanto ragioni legati sia alla sussistenza delle aggravanti generiche sia alla recidiva che consentono di applicare sanzioni maggiori rispetto a quella oggetto delle conclusioni della Procura.

In ragione di quanto prescrive la disciplina regolamentare domestica e in considerazione delle richieste sanzionatorie formulate dal rappresentante della Procura Federale, appaiono congrue le sanzioni di seguito indicate.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga,

- a carico del Sig. Carlo Amato la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei);
- a carico della ASD Due Torri, quella ulteriore della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2016/2017, nonché l'ammenda di importo pari a €. 3.000,00 (€ tremila/00).

(100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALERIO PIERSIGILLI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio C5 Femminile), Società ASD SS LAZIO C5 FEMMINILE - (nota n. 4095/1257pf15-16/DP/fda del 18.10.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che

- la Procura Federale ha deferito il Signor Valerio Piersigilli – all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* della Società ASD SS Lazio C5 femminile – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art.1-*bis*, comma 1, CGS in relazione all'art.94-*ter*, comma 11, delle NOIF e all'art.8, commi 9 e 10 CGS;
- la Procura Federale ha deferito altresì ASD SS Lazio C5 femminile, a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- la Procura Federale, nel corso dell'espletamento dell'attività di indagine ha acquisito vari documenti costituenti fonti di prova. In particolare:
 - a) decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n. 99 CAE 2015-2016 dell'11 febbraio 2016 comunicata a mezzo raccomandata a ASD SS Lazio C5 femminile in data 12 febbraio 2016;

- b) nota dell'Avv. Priscilla Palombi del 15 marzo 2016 con cui è stato segnalato alla Procura Federale l'inadempimento della suddetta ASD;
- c) A.S. 400 di ASD SS Lazio C5 femminile;
- d) A.S. 400 di ASD SS Lazio C5 femminile relativa alla cessazione di tutte le attività;
- e) stralcio C.U. n.67 del 29 settembre 2016 del C.R. Lazio relativo all'inattività di ASD SS Lazio C5 femminile;
- il Signor Valerio Piersigilli, successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini, non ha presentato memoria, né ha chiesto di essere sentito dalla Procura Federale e quindi non ha svolto alcuna attività difensiva;
 - ASD SS Lazio C5 femminile, successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini, non ha presentato memoria, né ha chiesto – per il tramite del proprio legale rappresentante *pro-tempore* – di essere sentito dalla Procura Federale e quindi non ha svolto alcuna attività difensiva;
 - nessuno per il soggetto e per l'ente deferito è comparso all'odierna udienza;
 - alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con irrogazione al Signor Davide Piersigilli della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società ASD SS Lazio C5 Femminile della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016–2017 e dell'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

I motivi della decisione

Considerato in fatto che è evidente e certo dai documenti versati agli atti del deferimento che il Signor Davide Piersigilli – all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* di ASD SS Lazio C5 femminile – e la ASD SS Lazio C5 femminile non hanno corrisposto alla calciatrice Carla Vanessa Ferreira Da Silva l'importo, pari a € 10.250,00, che la Commissione Accordi Economici della L.N.D. ha riconosciuto come dovuto a quest'ultima Signora con decisione avente prot. n.99 CAE 2015-2016 dell'11 febbraio 2016;

Atteso il grave e manifesto inadempimento, da parte del Signor Davide Piersigilli – in qualità di legale rappresentante *pro-tempore* all'epoca dei fatti di ASD SS Lazio C5 femminile – e della ASD SS Lazio C5 femminile medesima a:

- decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n. 99 CAE 2015-2016 dell'11 febbraio 2016;
- che la decisione suddetta è stata regolarmente comunicata all'ente deferito ed è stata dal medesimo ricevuta, come risulta dalla produzione documentale della Procura Federale. E infatti:
- decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n. 99 CAE 2015-2016 dell'11 febbraio 2016 è stata comunicata a ASD SS Lazio C5 femminile mediante raccomandata ricevuta in data 12 febbraio 2016;
- che il soggetto e l'ente deferito non solo non hanno fornito prova alcuna in ordine all'adempimento di quanto statuito nella sopra indicata decisione ma non hanno nemmeno contestato il manifesto e il grave inadempimento alle decisioni di cui sopra. E infatti, non

hanno svolto alcuna attività difensiva né nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura Federale, né nell'ambito del presente giudizio;

- che la documentazione versata agli atti del deferimento comprova il suddetto grave inadempimento alla decisione sopra richiamata;

Ritenuto fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo;

- che alla responsabilità del legale rappresentante, al quale è imputabile la violazione, consegue la responsabilità diretta dell'Ente medesimo ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Signor Davide Piersigilli la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) e alla ASD SS Lazio C5 Femminile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, per la stagione sportiva 2016-2017.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dal Prof. Edoardo Ales, dall'Avv. Giuseppe Sigillò Massara **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** e la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il 6 dicembre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

(106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO SAVASTANO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Chieti Calcio ARL), Società SSD CHIETI CALCIO ARL - (nota n. 4556/1259 pf15-16 DP/fda del 27.10.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 27.10.2016, il Sostituto procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Aldo Savastano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Chieti Calcio ARL, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, NOIF, nonché all'art. 8, commi 9 e 10 CGS, non avendo provveduto al pagamento, in favore del tesserato (calciatore) Sig. Antonio Broso, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici - di seguito C.A.E. - (istituita presso la Lega Nazionale Dilettanti), con CU n. 244 del giorno 02.03.2016 (ricorso n. 21), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione.

In ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la Società SSD Chieti Calcio ARL, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Il deferimento trae sostanzialmente origine dal reclamo interposto dal calciatore Sig. Antonio Broso mediante cui questi si era rivolto alla C.A.E. chiedendo il pagamento della somma di euro 4.200,00 (lordi) dovuta dalla Società di appartenenza.

La C.A.E., con CU n. 244 del giorno 02.03.2016 (ricorso n. 21), in accoglimento del predetto reclamo imponeva alla Società SSD Chieti Calcio ARL l'effettuazione del pagamento dovuto.

Con lettera dell'8 aprile 2016, pervenuta il 1 aprile 2016, il Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, comunicava, per le determinazioni del caso, al Presidente della Lega Italiana Dilettanti e alla Procura Federale, il mancato rispetto della decisione C.A.E. da parte della SSD Chieti Calcio ARL. La Procura Federale si attivava in data 30 maggio 2016 e inviava alla SSD Chieti Calcio ARL, in data 4 agosto 2016, la Comunicazione di conclusione indagini, alla quale seguiva, il 26 ottobre 2016, oltre, quindi, il termine previsto dalle norme federali, il deferimento di cui in epigrafe.

Il dibattimento

Nei termini assegnati, i deferiti hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. In particolare, il Sig. Savastano, per se stesso e in qualità di Presidente *pro tempore* della Società SSD Chieti Calcio ARL, inviava alla Procura Federale, il 28 settembre 2016, una comunicazione nella quale sottolineava l'avvenuto pagamento in termini della metà della somma dovuta e accludeva una liberatoria sottoscritta dal Sig. Broso per la rimanente somma, trasferita, salvo buon fine mediante assegno bancario, del quale indicava il numero.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Avagliano, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Aldo Savastano;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica a carico della SSD Chieti Calcio ARL e l'ammenda di importo pari a € 1. 500,00 (€ mille e cinquecento/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Le risultanze istruttorie offrono comprovato riscontro in ordine agli addebiti contestati dalla Procura Federale nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, avuto specifico riguardo alla mancata effettuazione integrale in termini del pagamento a beneficio del Sig. Antonio Broso.

Detto inadempimento integra gli estremi delle violazioni disciplinari rispettivamente ascritte al Sig. Aldo Savastano, e per esso alla SSD Chieti Calcio ARL.

In ragione di quanto prescrive la disciplina regolamentare domestica e in considerazione delle richieste sanzionatorie formulate dal rappresentante della Procura Federale, appaiono congrue le sanzioni di seguito indicate.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Aldo Savastano la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei), nonché, a carico della SSD Chieti Calcio ARL, quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2016/2017.

(97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RENATO TRAVESO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della USD Novese Srl), USD NOVESE Srl - (nota n. 4093/1250 pf15-16 DP/fda del 18.10.2016).

Il deferimento

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che:

- la Procura Federale ha deferito il Signor Renato Traveso – nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* della USD Novese Srl – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13 NOIF e dell'art. 8, commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS;
- il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal Signor Simone Banchieri, allenatore della prima squadra della USD Novese Srl per la stagione sportiva 2013/2014, con decisione del 22.06.2015, ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al ricorrente la somma di € 3.165,00 a vario titolo dovuta;
- la USD Novese Srl non ha ottemperato alla decisione nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, avvenuta mediante lettera raccomandata ricevuta in data 13.07.2015;
- alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con irrogazione al Sig. Renato Traveso della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) ed alla USD Novese Srl della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016-2017, nonché l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- nessuno è comparso per le parti deferite.

Considerato che dalla versata documentazione risulta evidente e comprovata la responsabilità ascritta ai deferiti, ovvero del legale rappresentante della Società, cui è imputabile l'ascritta violazione, dalla quale consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Renato Traveso, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla USD Novese Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra, stagione sportiva 2016/2017.

(99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTELLA (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della ASD F5 Corigliano Futsal), ASD F5 CORIGLIANO FUTSAL - (nota n. 4094/1258 pf15-16 DP/fda del 18.10.2016).

Il deferimento

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che:

- la Procura Federale ha deferito il Signor Giuseppe Santella – nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD F5 Corigliano Futsal – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13 NOIF e dell’art. 8, commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS;
- il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal Signor David Ceppi, allenatore della prima squadra della ASD F5 Corigliano Futsal per la stagione sportiva 2014/2015, con decisione pubblicata con C.U. n. 3 stagione sportiva 2015/2016, del 01.02.2016, ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al ricorrente la somma di € 6.200,00, a vario titolo dovuta;
- la ASD F5 Corigliano Futsal non ha ottemperato alla decisione nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, avvenuta mediante lettera raccomandata ricevuta in data 29.02.2016;
- alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con irrogazione al Sig. Giuseppe Santella della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) ed alla ASD F5 Corigliano Futsal della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016-2017, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- nessuno è comparso per le parti deferite.

Considerato che dalla versata documentazione risulta evidente e comprovata la responsabilità ascritta ai deferiti, ovvero del legale rappresentante della Società, cui è imputabile l’ascritta violazione, dalla quale consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Giuseppe Santella, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla ASD F5 Corigliano Futsal la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra, stagione sportiva 2016/2017.

Il Presidente del TFN - Sezione Disciplinare
Cons. Roberto Proietti

“”

Pubblicato in Roma il 15 dicembre 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio